



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/01/2010

=====

ADDI' 29/01/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniela	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DI LIEGRO MANCINI PARRONCINI - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 47

Oggetto:

Comune di Canale Monterano (RM). Variante agli artt. 15 e 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.. Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 24 Giugno 2009. Approvazione.





47 29 GEN. 2010 *aa*

Oggetto: Comune di Canale Monterano (Rm).
Variante agli artt. 15 e 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G..
Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 24 Giugno 2009.
Approvazione.

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

Visto lo Statuto Regionale;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

Visto l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;


Premesso che il Comune di Canale Monterano (Rm) è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n 259 del 04.02.1997;

Vista la deliberazione consiliare n. 32 del 24.06.2009 con la quale il Comune di Canale Monterano (Rm) ha adottato la Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. riguardante la modifica dell'art. 15, punto 1), lettera d); punto 2) lettera e); punto 3), lettera e), relativamente alla Zona B – Zone edificate a prevalente destinazione residenziale - Sottozone B1, B2 e B3 e la modifica dell'art. 34, comma 5 , relativamente alle fasce di rispetto stradale;

Atteso che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni, come si evince dalla nota comunale del 06.10.2009;

Rilevato che gli atti relativi alla Variante in questione, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22.12.1999, n. 38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 172/4 reso nella seduta del 19.11.2009, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che la suddetta variante sia meritevole di approvazione per i motivi nel voto stesso riportati;

Ritenuto di condividere e fare proprio il parere del Comitato Regionale per il Territorio n. 172/4 reso nella seduta del 19.11.2009 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;



47 29 GEN. 2010 *PM*

Ritenuto, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

di approvare la variante alle N.T.A. del vigente P.R.G., riguardante la modifica degli artt. 15 e 34 relativamente alle Sottozone omogenee B1, B2 e B3 ed al vincolo di rispetto stradale, adottata dal Comune di Canale Monterano (Rm) con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 24.06.2009, secondo i motivi contenuti nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n. 172/4 del 19.11.2009 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;


La deliberazione consiliare di adozione n. 32 del 24.06.2009, contenente la norma variata è vistata dal Dirigente dell'Area 2B.05 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA E 2 FEB. 2010





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

ALLEG. alla DELIB. N. 47 *PA*

DEL 29 GEN. 2010

ALLEGATO A

*Area 2B.05 Urbanistica e Beni Paesaggistici
(Prov. di Roma, FR, LT)
Arch. Marco Rocchi*

COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO
Voto n. 172/4, del 19 Novembre 2009.

Relatore:
arch. Marco Rocchi.

OGGETTO: Comune di CANALE MONTERANO (RM)
Variante agli artt. 15 e 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del
vigente P.R.G..
Delibera di Consiglio Comunale n. 32, del 24 Giugno 2009.



IL COMMITATO

PREMESSO

Il Comune di Canale Monterano ha trasmesso con nota n°7458 del 06/10/2009 (ns. prot. n°196016 del 07/10/2009), la documentazione tecnico amministrativa volta all'ottenimento dell'autorizzazione regionale della Variante di cui all'oggetto.

La documentazione a corredo della domanda è la seguente:

- Deliberazione di C.C. n°32 del 24/06/2009 con la quale l'Amministrazione ha adottato la Variante in oggetto;
- avviso di deposito e atti di pubblicazione della Variante;
- dichiarazione del Responsabile dell'area tecnica che avverso la Variante in oggetto non sono state presentate osservazioni;
- testo normativo vigente;
- testo normativo adottato.

Il Comune di Canale Monterano, dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n°259 del 04/02/1997, ha adottato con D.C.C. n°32 del 24/06/2009 una Variante che riguarda la modifica dell'art. 15, punto 1), lettera d); punto 2) lettera e); punto 3), lettera e) e la modifica dell'art. 34, comma 5 delle vigenti N.T.A..

Corre l'obbligo segnalare che il Comune di Canale Monterano, con D.C.C. n°29 del 28/09/2000 ha adottato la Variante generale al P.R.G. e che la stessa, in quanto precedente alla Variante in argomento, non poteva prevedere tali modifiche. Ne



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

deriva, a precisazione, che la presente modifica normativa si deve intendere come Variante al vigente testo normativo del P.R.G. e come Variante al testo normativo della Variante generale al P.R.G.

La Variante dell'art. 15 riguarda la Zona B - Zone edificate a prevalente destinazione residenziale - Sottozone B1, B2 e B3 e prevede la possibilità di edificare in aderenza, previa apposita convenzione tra privati, mentre la Variante dell'art. 34 riguarda le fasce di rispetto stradale, che dovranno attenersi a quanto riportato sul Codice della strada.

Si ritiene utile riportare lo stralcio normativo vigente e lo stralcio normativo adottato per una più immediata comprensione della Variante stessa.

N.T.A. vigente	N.T.A. adottate
art. 15 punto 1, lett. d) ... (è consentita la costruzione in aderenza previa convenzione con i confinanti);	art. 15 punto 1, lett. d) ... (è consentita la costruzione in aderenza ai sensi dell'art.877 del Codice Civile qualora il lotto a confine sia già edificato. Nel caso i lotti confinanti risultino entrambi non edificati, la costruzione in aderenza sarà ammessa solo previa convenzione tra i confinanti);
art.15, punto 2) lettera e) ... (è consentita la costruzione in aderenza previa convenzione con i confinanti);	art.15, punto 2) lettera e) ... (è consentita la costruzione in aderenza ai sensi dell'art.877 del Codice Civile qualora il lotto a confine sia già edificato. Nel caso i lotti confinanti risultino entrambi non edificati, la costruzione in aderenza sarà ammessa solo previa convenzione tra i confinanti);
art.15, punto 3), lettera <u>a</u>) E) ... (è consentita la costruzione in aderenza previa convenzione con i confinanti);	art.15, punto 3), lettera <u>a</u>) E) ... (è consentita la costruzione in aderenza ai sensi dell'art.877 del Codice Civile qualora il lotto a confine sia già edificato. Nel caso i lotti confinanti risultino entrambi non edificati, la costruzione in aderenza sarà ammessa solo previa convenzione tra i confinanti);
art.34, comma 5 ...All'interno dei centri abitati valgono le indicazioni grafiche riportate nelle tavole di P.R.G..	art.34, comma 5 ...All'interno dei centri abitati valgono le norme del Codice della Strada.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

CONSIDERATO

Che la richiesta Variante è riferita al rispetto di normative nazionali e non altera alcun parametro urbanistico in termini di peso insediativo e che, risulta congruente per le finalità sottese, il "Comitato Regionale per il Territorio", in dipendenza di quanto premesso e considerato, è del

PARERE

che, la richiesta di Variante normativa al vigente P.R.G., adottata con D.C.C. n°32, del 24/06/2009, relativamente alle Sottozone omogenee B1, B2 e B3 ed al vincolo di rispetto stradale, sia meritevole d'approvazione regionale.

IL SEGRETARIO DEL C.R.p.T.

(arch. Lucio Zappini)

IL VICE PRESIDENTE DEL C.R.p.T.

(arch. Daniele Iacovone)

